



Rovigo, 13.01.2021

- Ai Dirigenti scolastici del Veneto
- e, p.c. - Al Direttore Generale USR per il Veneto
Dott.ssa Carmela Palumbo
- e, p.c. - Al Dirigente Ufficio III – USR per il Veneto
- e, p.c. - Ai Dirigenti UAT del Veneto
- Al sito web ANP del Veneto

Oggetto: Contrattazione integrativa di Istituto e "bonus" per il merito dei docenti.

Gentile collega,

ci giungono segnalazioni che le delegazioni sindacali al tavolo contrattuale d'Istituto pretenderebbero di annullare ogni quota di "bonus" per il merito dei docenti, di disattendere l'obbligo per il Dirigente di assegnarlo e, addirittura, di sostituire con la contrattazione i criteri di merito individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti.

Viene posto a fondamento di tali pretese il fatto che la L. 160/2019 ha previsto al comma 249 dell'art. 1 che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [cioè proprio le risorse per il bonus premiale del merito], già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".

In realtà, semplicemente si afferma che adesso tali risorse, esistenti in quanto vige pienamente la L. 107/2015 in tutte le parti non esplicitamente abrogate, non sottostanno più al doppio vincolo di destinazione originario, cioè all'obbligo di usarle tutte per remunerare SOLO i docenti e SOLO per ragioni di premialità.

Al di fuori di queste due "esclusività" originarie, nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti.

Richiamiamo cosa testualmente recita la parte vigente del comma 127 dell'art. 1 della L. 107/2015, non toccata dalla L. 160/2019:

- "Il dirigente scolastico [...] assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 [...]"; non è scritto «può assegnare» ma «assegna»: pertanto è un suo obbligo di legge;
- inoltre, il dirigente scolastico lo deve fare "sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti" e "sulla base di motivata valutazione"; dunque il tavolo di contrattazione non può sostituirsi né al Comitato di valutazione (continua ad esercitare tutte le competenze previste dall'art. 11 del D. Lgs. 297/1994) né al Dirigente (che ha l'onere personale di motivare).



Non è superfluo ricordare che il testo vigente del comma 196 dell'art. 1 della L. 107/2015 stabilisce che "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge": in altri termini non si può modificare quanto stabilito dalla legge se non con altro atto legislativo.

L'unica novità è che se in precedenza tali risorse, per quanto fossero già state ricomprese nel Fondo per il MOF in virtù dell'art. 40 del C.C.N.L. 2016-2018, restavano comunque finalizzate alla sola erogazione del bonus, adesso perdono l'originario vincolo di destinazione obbligatoriamente esclusiva, e vengono ripartite secondo quanto deciso in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

Lo Stato rinuncia a determinare preventivamente la destinazione effettiva delle risorse attribuite grazie alla vigente L. 107/2015, ma a partire dall'a.s. 2020/2021 è il contratto integrativo di ciascun Istituto a ripartirle, in parte per il bonus per il merito dei docenti (dimensione qualitativa), ed in parte per retribuire impegni aggiuntivi e intensificazioni nelle prestazioni del personale docente e ATA (dimensione quantitativa), come lo stesso art. 1 del C.C.N.I. del 31 agosto 2020 evidenzia quando qualifica espressamente l'assegnazione del totale di tali risorse come "Valorizzazione personale scolastico - BONUS - art. 40, c. 4, lett. g)".

Al tavolo di contrattazione è demandata la ripartizione di un totale fra due distinte finalità, quota BONUS e quota aggiuntiva al FIS, con il solo vincolo di assegnarne almeno una parte anche per il bonus al merito dei docenti, a pena di venir meno ad un obbligo di legge.

Il bonus premiale propriamente detto, pertanto, continua ad essere per il dirigente una leva di sviluppo e di miglioramento. La quantificazione delle risorse per attribuire il bonus ai docenti (non più solo quelli di ruolo ma anche quelli a tempo determinato, con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) va ora pattuita in sede di tavolo contrattuale d'Istituto, dove, del resto, vanno formulati anche i criteri generali per la determinazione dei compensi del bonus (art. 22, comma 4, lett. c4 del C.C.N.L. 2016-2018).

Se vi fosse una preclusione del tavolo contrattuale a tale lettura sistemica delle norme imperative e dei vincoli contrattuali sovraordinati (C.C.N.L. e C.C.N.I.), e risultasse dunque impossibile raggiungere un accordo, ricordiamo che il dirigente, in quanto garante della legalità nonché responsabile dei risultati, può provvedere con proprio atto unilaterale, salvo continuare in seguito a cercare un accordo (art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs. 165/2001).

Naturalmente, sull'argomento in oggetto, la struttura regionale di ANP del Veneto è a disposizione di tutti i soci.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente Regionale
ANP del Veneto
Armando TIVELLI